

REGOLAMENTO (CEE) N. 3324/87 DELLA COMMISSIONE**del 20 ottobre 1987****che fissa definitivamente l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati, applicabile in via provvisoria tra il 1° novembre 1986 e il 31 luglio 1987**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1960/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che, data la mancanza per la campagna di commercializzazione 1987/1988 del prezzo d'obiettivo per i foraggi essiccati e delle percentuali di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78, nonché del prezzo d'entrata e del prezzo d'intervento dell'orzo, gli importi dell'aiuto complementare applicabili tra il 1° novembre 1986 e il 31 luglio 1987 sono stati fissati, per il periodo compreso tra il mese di maggio 1987 e il mese di marzo 1988, in base ai prezzi e alle percentuali vevoli per la campagna 1986/1987;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1961/87, del 2 luglio 1987, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1987/1988, il prezzo d'obiettivo nel settore dei foraggi essiccati⁽³⁾, il prezzo d'obiettivo e la percentuale di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1117/78 sono stati fissati dal Consiglio agli stessi importi utilizzati per calcolare provvisoriamente l'entità dell'aiuto in questione, tranne per quello che riguarda il prezzo d'obiettivo in Spagna;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1960/87 ha modificato, per la campagna 1987/1988, le modalità di calcolo dell'aiuto per i foraggi che sono stati essiccati con

procedimenti diversi della disidratazione; che tale aiuto deve essere fissato, a decorrere dal 1° maggio 1987, tenendo conto dell'importo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati⁽⁴⁾, modificato dal ultimo dal regolamento (CEE) n. 2334/87⁽⁵⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1826/87 della Commissione, del 29 giugno 1987, recante misure conservative e sospensione delle prefissazioni in alcuni settori agricoli⁽⁶⁾, ha prorogato la validità dell'ammontare dell'aiuto in vigore il 30 giugno 1987;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1943/87⁽⁷⁾, la Commissione ha fissato i prezzi d'entrata dei cereali e di talune categorie di farine, semole e semolini per la campagna di commercializzazione 1987/1988 che per la medesima campagna il Consiglio ha fissato, con regolamento (CEE) n. 1901/87⁽⁸⁾, i prezzi applicabili nel settore dei cereali e, con regolamento (CEE) n. 1903/87⁽⁹⁾, le maggiorazioni mensili di detti prezzi;

considerando che, in conseguenza dei prezzi e delle modalità di calcolo fissati dal Consiglio, occorre modificare taluni importi dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati applicabili tra il 1° novembre 1986 e il 31 luglio 1987, nonché confermare gli altri importi dell'aiuto stesso;

considerando che gli importi modificati dell'aiuto in questione si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento che hanno fissato detti importi,

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 63.

⁽⁶⁾ GU n. L 173 del 30. 6. 1987, pag. 7.

⁽⁷⁾ GU n. L 185 del 4. 7. 1987, pag. 37.

⁽⁸⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 42.

⁽⁹⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 45.